XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2877

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTONDI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

Presentata il 1° febbraio 2021

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge interviene sul sistema elettorale vigente eliminando i collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e lasciando così la sola assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali con metodo proporzionale, con l'obiettivo di garantire al massimo il pluralismo della rappresentanza.

L'iniziativa delinea, quindi, un sistema elettorale interamente proporzionale, eliminando le attuali disposizioni in base alle quali i tre ottavi dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. Il territorio nazionale – ai fini dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta pertanto suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali.

Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera dei deputati la prima ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico nazionale, successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali, mentre per il Senato della Repubblica i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi plurinominali. Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, in un unico collegio uninominale, in cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; per l'elezione del Senato della Repubblica, nella regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Rispetto al sistema vigente, inoltre, non è prevista per le liste la possibilità di unirsi

in coalizione e cambia quindi il modello della scheda elettorale, anche in conseguenza della soppressione dei collegi uninominali: in base alla presente proposta di legge, infatti, l'elettore dispone di un solo voto da esprimere per la lista. In ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi a livello nazionale è fissata al 3 per cento. Resta ferma la soglia regionale del 20 per centro prevista per l'elezione del Senato della Repubblica (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Per l'elezione della Camera dei deputati la soglia regionale del 20 per cento è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Rimangono, come nel sistema vigente, le disposizioni volte a favorire il rispetto dell'equilibrio tra i sessi: nel complesso delle candidature presentate dalle liste nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato, a livello nazionale, in misura superiore al 60 per cento.

La presente proposta di legge interviene, con la tecnica della novella, sui vigenti testi unici in materia elettorale. Pertanto, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, mentre l'articolo 2 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. L'articolo 3 conferisce al Governo una delega per la rideterminazione dei collegi plurinominali per l'elezione delle due Camere, specificando i relativi principi e criteri direttivi e la procedura per l'adozione del decreto legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

- 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
- 1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- « 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
- 3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;
 - 2) il comma 4 è abrogato;
- *b)* all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;
- c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale »;
- d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;
 - e) l'articolo 14-bis è abrogato;
- f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-bis:

- 1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;
- 2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;
- 3) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;
 - *h*) all'articolo 19:
- 1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;
 - 2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 3) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;
- *i)* all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;
- *l)* all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;
 - m) all'articolo 22:
 - 1) al primo comma:
 - 1.1) il numero 1-ter) è abrogato;
- 1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;
- 1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;
- 1.4) al numero 6-bis), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;
 - 2) il quarto comma è abrogato;
- n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:
- « 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali

della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

- 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca il contrassegno di ciascuna lista collocato al centro di un apposito rettangolo »;
 - 2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;
 - *q*) all'articolo 58:
- 1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
 - 2) il terzo comma è abrogato;
 - r) all'articolo 59-bis:
 - 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;
 - 3) il comma 3 è abrogato;
 - s) all'articolo 68:
- 1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » e le parole da: « e dei voti di ciascun candidato » fino alla fine del comma sono soppresse;
- 2) al comma 3-bis, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;
- *t)* all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

- 1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;
- 2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;
- *v)* all'articolo 77, comma 1, le lettere *a*), *b*), *c*), *g*) e *h*) sono abrogate;
 - z) all'articolo 83, comma 1:
 - 1) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;
- 2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:
- « e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;
- 3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:
- «f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore

cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

- 4) la lettera g) è abrogata;
- 5) alla lettera *h*), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e*). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;
 - 6) la lettera i) è abrogata;
 - aa) all'articolo 84:
 - 1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
- 2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;
- *bb*) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;
 - cc) all'articolo 86:
- 1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;
 - 2) il comma 3 è abrogato;
- dd) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1:
 - 1) il comma 2 è abrogato;
 - 2) al comma 2-bis:
- 2.1) al primo periodo, le parole: « Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna » sono sostituite dalla seguente: « Ciascuna » e le parole: « costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia » sono sostituite dalle seguenti: « cui è »;
- 2.2) al secondo periodo, le parole: « e alle coalizioni di liste » sono soppresse;
- 3) al comma 2-ter, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;
- 4) al comma 4, le parole da: «, ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;
- *b)* all'articolo 2, comma 1, le parole: « in collegi uninominali e » sono soppresse;
 - c) all'articolo 9:
- 1) al comma 2, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;
- 2) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;
 - *d)* all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*:
- 1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;
- 2) al secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » sono soppresse;
 - e) all'articolo 14:
- 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

- 2) il comma 2 è abrogato;
- f) all'articolo 16, comma 1:
 - 1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;
- 2) alla lettera *d*), le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;
 - 3) le lettere g) e h) sono abrogate;
 - g) all'articolo 16-bis, comma 1:
 - 1) le lettere c) e d) sono abrogate;
- 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- « e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;
- 3) alla lettera *f*), le parole: « e delle coalizioni di liste » e le parole: « , numeri 1) e 2) » sono soppresse;
 - h) all'articolo 17, comma 1:
- 1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;
 - 2) alla lettera *a*):
- 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, delle liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale »;
- 2.2) al terzo periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse;

- 2.3) al quarto periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse;
- 2.4) al quinto periodo, le parole: « coalizioni di liste o singole » sono soppresse;
 - 3) la lettera *b*) è abrogata;
- 4) alla lettera c), le parole: « alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) » e le parole: « delle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera a) »;
- *i)* all'articolo 17-*bis*, comma 2, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 4 »;
- *l)* all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;
- *m)* le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e del Senato della Repubblica, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblica-

zione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

- b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
- c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, l'omogeneità di esso sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.
- 2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contempo-


raneamente alla pubblicazione del medesimo, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

- 4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine ivi previsto, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
- 5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1, lettera dd))

«Tabella A-bis (articolo 31, comma 1)


MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 2 (articolo 1, comma 1, lettera dd))

«Tabella A-ter (articolo 31, comma 5)


MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 3 (articolo 2, comma 1, lettera m))

«Tabella A (articolo 11, comma 3)


MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



ALLEGATO 4 (articolo 2, comma 1, lettera m))

«Tabella B (articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA





18PDL0132050